



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE reso ai sensi dell'art. 239 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Verbale n. 112 del 19 Maggio 2020

OGGETTO: Parere Organo Revisione sulla proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 79 del 12 Maggio 2020 avente ad oggetto: **SOSPENSIONE MUTUI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID – 19**”

L'Organo di revisione economico-finanziaria:

- Esaminata la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. **79 del 12 maggio 2020** inerente la sospensione mutui a seguito dell'emergenza Covid -19;

Premesso e preso atto che

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'art. 112 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) consente di rinviare il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, che rimangono pertanto invariate, vincolando l'utilizzo dei risparmi agli interventi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;
- che l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 ha determinato un impegno finanziario straordinario degli Enti locali al fine di realizzare le misure necessarie per far fronte alle maggiori esigenze di sostegno a famiglie e imprese;
- che tra i Comuni e la Cassa Depositi e Prestiti, ABI, ANCI e UPI è stato sottoscritto un accordo finalizzato alla sospensione per un anno della quota capitale dei mutui dei Comuni contratti con le Banche private aderenti all'accordo stesso;
- che, in base al suddetto accordo, i Comuni potranno chiedere agli istituti finanziatori aderenti, la sospensione per un anno della quota capitale delle rate dei finanziamenti che scadono nel corso del 2020 al fine di poter disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere i maggiori oneri conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19;
- che l'Accordo prevede, inoltre:
 - la possibile sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel 2020, per un periodo di 12 mesi;
 - che non siano modificate le condizioni economiche previste contrattualmente;
- che gli interessi maturati nel periodo di sospensione siano corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste;



**Comune di
Figline e Incisa Valdarno**
Città Metropolitana di Firenze

- che al termine del periodo di sospensione, la banca estenda la durata del piano di ammortamento originario di 12 (dodici) mesi;
- che l'Istituto per il Credito Sportivo è tra le banche che hanno aderito all'Accordo ABI- ANCI- UPI per la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui degli enti locali;
- che il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha in corso con l'Istituto per il Credito Sportivo due mutui e nello specifico:
 - posizione n. 3205201 sottoscritto il 19/11/2009 per un importo di Euro 736.357,95 da estinguersi in 192 mesi con il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale e interessi di Euro 31.941,67 calcolate al netto del contributo negli interessi;
 - posizione n. 3188701 sottoscritto il 10/12/2009 per un importo di Euro 142.098,35 da estinguersi in 132 mesi con il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale e interessi di Euro 7.811,03 calcolate al netto del contributo negli interessi;
- che il Comune di Figline e Incisa Valdarno possiede i requisiti per poter richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel 2020, per un periodo di 12 mesi;

Preso atto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 62/2020 ha statuito che le spese destinate alla protezione del diritto alla salute sono costituzionalmente necessarie e rappresentano un *prius* rispetto a tutte le altre, condizionando il processo di allocazione delle risorse;

Visti:

- i pareri recanti la regolarità tecnica e contabile, prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

parere favorevole all'adozione del provvedimento sopra richiamato, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b), n. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, 19/05/2020

Dott. Massimo Meozzi
(Presidente)

Dott. Paolo Buchignani
(Membro)

Rag. Daniela Lencioni
(Membro)